

PROTOCOLLO D'INTESA

tra la REGIONE MARCHE

e

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE

per la programmazione, costituzione e il funzionamento dei Poli per l'Infanzia e per la promozione del coordinamento pedagogico nell'ambito dell'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni

(d. lgs n. 65 del 13 aprile 2017)

VISTI gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 59/1997 recante «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;

- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- VISTO il D.M. n. 254/2012 recante «Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009»;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- VISTA la legge 107/2015, recante «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107», nel seguito denominato “decreto”;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del *Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del *Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*;

VISTO il D.M. n. 797/2016 che approva il *Piano nazionale di formazione del personale docente 2016-2019* e la nota MIUR AOODGPER n.47777.8-11-2017, recante «Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s.2017 -2018»;

VISTA la D.G.R. n. 1487 del 12/11/2018 “Protocollo d’Intesa con Ufficio Scolastico Regionale per la promozione del coordinamento pedagogico nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;

DATO ATTO CHE

il *Sistema integrato di educazione e di istruzione* di cui al d. lgs n. 65/2017 è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, (articolati in nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;

il medesimo decreto definisce ruoli e funzioni dei diversi soggetti (Regioni, Enti locali, Amministrazione scolastica, centrale e periferica), assegnando alle Regioni il compito di programmare la costituzione dei Poli per l’infanzia e di definirne “d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali”, le modalità di gestione (art.3 co. 2), promuovendo, d’intesa anche con le rappresentanze degli Enti locali, i coordinamenti pedagogici territoriali del *Sistema integrato di educazione e di istruzione* (art. 6, co. 1, lett. c.);

la Regione Marche, con decreto dirigenziale n. 130 del 14 febbraio 2018, ha costituito i seguenti strumenti tecnici operativi:

- “Tavolo Regionale di programmazione per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita a 6 anni di età”, per assolvere alle funzioni tecniche ed organizzative;

- “Gruppo di Lavoro regionale per la promozione del coordinamento pedagogico” che si occuperà di formulare ipotesi progettuali per le linee guida regionali e di proporre approfondimenti sul sistema del coordinamento pedagogico;
- il MIUR con propria nota n. 404 del 19/02/2018 ha diramato i primi orientamenti operativi per gli Uffici Scolastici Regionali in vista dell’attuazione del d. lgs n. 65 del 13 aprile 2017 per la realizzazione del *Sistema* “zerosei”, fornendo indicazioni in relazione alle forme della *governance* territoriale, alla ricognizione delle risorse e monitoraggio, alla formazione del personale, ai Poli dell’infanzia, alle sezioni primavera e al coordinamento pedagogico territoriale;
- in ottemperanza alla predetta nota MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, al fine di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del *Sistema integrato zerosei*, ha costituito, con proprio DDG n. 372 del 28 febbraio 2018, uno Staff Regionale zerosei interno.

PREMESSO INOLTRE CHE

alle sezioni primavera, che fanno parte del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia quale servizio territoriale, sarà riservato uno specifico accordo tra le parti per la gestione dei finanziamenti statali ad esse dedicati, per il coordinamento, per la supervisione della qualità pedagogica e per la gestione delle risorse umane impegnate;

CONSIDERATO CHE

la costituzione dei Poli per l’infanzia è preliminare alla individuazione dei modelli di coordinamento pedagogico territoriale più idonei ad assicurare la necessaria continuità pedagogico-didattica tanto all’interno di ogni singolo Polo quanto tra i diversi Poli per l’infanzia;

SI RITIENE

di dover dare adempimento al dettato normativo attraverso:

- la costituzione dei Poli per l'infanzia e la regolazione delle loro modalità di funzionamento ribadendo che la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi non è oggetto del presente protocollo d'intesa;
- la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

art. 1

Linee d'indirizzo generali

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Le Parti (Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale), nel rispetto delle specifiche competenze e nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni in coerenza con il D. lgv n. 65/2017, definiscono le linee di indirizzo generali:

- per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia,
- per la promozione del coordinamento pedagogico territoriale.

art. 2

Definizione Poli per l'infanzia

I Poli per l'Infanzia, ai sensi del presente accordo, accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

art. 3

Programmazione e costituzione dei Poli per l'infanzia

Per la programmazione e la costituzione dei Poli per l'infanzia si procede secondo la seguente articolazione logico-cronologica:

1. Acquisizione dati:
 - a) censimento dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole per l'infanzia e delle sezioni primavera, pubblici e privati, delle loro caratteristiche strutturali e territoriali;
 - b) ricognizione di eventuali nuove richieste di istituzione dei servizi e scuole di cui alla lettera a);
 - c) ricognizione per punti di erogazione, delle risorse umane e professionali disponibili nell'intero *Sistema*;
 - d) ricognizione complessiva dei finanziamenti messi a disposizione dal decreto e di quelli destinati al sistema educativo della prima e seconda infanzia (ivi compresi i finanziamenti statali e regionali alle scuole dell'infanzia paritarie e per il funzionamento delle sezioni primavera);
 - e) individuazione di possibili reti tra Comuni vista la peculiarità dell'offerta formativa territoriale.
2. La costituzione dei Poli sarà programmata tenuto conto dei dati censiti di cui al punto 1).

I Poli per l'infanzia che non danno luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica, possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La costituzione dei Poli è inserita nel PTOF ed è in relazione con il RAV delle istituzioni scolastiche coinvolte.
3. Registro integrato dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e dei Poli dell'infanzia

Le Parti si impegnano a realizzare, a condividere e ad aggiornare il *registro integrato* dei servizi educativi per l'infanzia (articolati nelle tipologie di cui all'art. 2, co. 3, lettere a., b. e c del decreto) e delle scuole dell'infanzia (art. 2, co. 5 del decreto) e dei Poli dell'infanzia, che rappresentano "la sede primaria dei processi di cura, educazione e istruzione" (art. 2, co. 1) in cui si realizzano le finalità del *Sistema integrato di educazione e di istruzione*.

Nel *registro integrato* trova esposizione la rilevazione dei punti di erogazione del servizio e delle risorse umane e professionali disponibili nonché i Poli costituiti nell'intero *Sistema*, avuto riguardo alle diverse tipologie gestionali.

art. 4

Funzionamento dei Poli per l'infanzia

Le Parti, impegnandosi per un'ampia condivisione da parte delle Autonomie Scolastiche, conven-
gono sui seguenti principi generali per il funzionamento di ciascun Polo:

- identificazione del coordinamento pedagogico;
- adozione di un progetto didattico-pedagogico e strategico nella logica della costruzione di una comunità educante pur nel rispetto delle Autonomie Scolastiche;
- condivisione delle risorse professionali disponibili all'interno del sistema integrato e valorizzazione delle stesse, salvaguardando peculiarità, identità, modelli organizzativi;
- individuazione di spazi interni ed esterni ad utilizzo comune tra tutte le strutture facenti parte del Polo d'infanzia;
- condivisione degli spazi collettivi e definizione della loro modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento;
- organizzazione innovativa dei tempi, introduzione di metodologie didattiche innovative che prevedono anche l'uso flessibile dei materiali;
- realizzazione di servizi di collegamento e miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture facenti parte del Polo;

- individuazione di iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria;
- individuazione della rete e degli attori che potrebbero partecipare attivamente alle attività del polo dell'infanzia.

art. 5

Formazione del personale

Le Parti si impegnano a favorire un uso coordinato e convergente delle risorse per la formazione in servizio del personale, al fine di assicurare a tutti gli operatori dei servizi per l'infanzia, comunque denominati, e al personale docente delle scuole dell'infanzia statali e paritarie nonché delle sezioni primavera, opportune occasioni di formazione e sviluppo professionale continuo ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017.

art. 6

Coordinamenti pedagogici territoriali

Il coordinamento pedagogico territoriale è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Avvalendosi dei propri organismi istituzionali e tecnici, le Parti si impegnano a promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali, con funzioni di orientamento pedagogico, di sostegno allo sviluppo della rete di tutte le strutture del sistema "zerosei", di progettazione della formazione continua in servizio del personale, di collaborazione con le Università nella formazione di base per l'accesso alla professione di educatore e di docente.

Il coordinamento di ciascun Polo per l'infanzia si realizza attraverso l'integrazione delle funzioni del coordinamento gestionale e pedagogico per i servizi educativi per la prima infanzia, delle funzioni del dirigente scolastico per la scuola dell'infanzia statale e del coordinatore della scuola paritaria attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro integrato interistituzionale. Tale gruppo di lavoro, dal momento dell'istituzione del Polo per l'infanzia, favorisce la programmazione, l'organizzazione e la gestione coordinate del polo medesimo, nonché le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento

Le Parti avvalendosi del Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento pedagogico territoriale e dello StaffUSR Marche, si impegnano a:

- favorire il consolidamento e la diffusione delle esperienze già avviate e delle buone prassi presenti sul territorio regionale;
- stabilire le modalità organizzative dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- raccogliere i bisogni formativi di educatori ed insegnanti e proporre risposte adeguate, privilegiando interventi integrati;
- definire le modalità di raccordo tra i coordinamenti dei Poli per l'infanzia.

art. 7

Compiti e funzioni delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo, le parti convengono alla definizione dei seguenti ruoli e compiti:

La Regione Marche provvede:

- ad acquisire i fabbisogni territoriali attraverso la consultazione e concertazione con i soggetti istituzionali del sistema integrato di educazione e istruzione ed i suoi stakeholder;
- a promuovere, sostenere e coordinare il sistema;
- alla revisione e adeguamento della legislazione regionale di settore;

- ad adottare gli atti di programmazione per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e quelli necessari al suo sviluppo;
- ad individuare le risorse dedicate agli interventi e stabilire criteri e modalità per la loro assegnazione agli Enti locali interessati;
- determinare i flussi informativi per la gestione del sistema integrato;
- coordinare e gestire gli strumenti tecnici operativi che ha costituito;
- effettuare il monitoraggio degli interventi;
- al censimento dei servizi educativi per l'infanzia e delle loro caratteristiche strutturali e territoriali, delle risorse umane e professionali disponibili;
- alla ricognizione complessiva dei finanziamenti messi a disposizione dal decreto e di quelli destinati al sistema educativo della prima e seconda infanzia (ivi compresi i finanziamenti statali e regionali alle scuole dell'infanzia paritarie e per il funzionamento delle sezioni primavera);
- alla individuazione di possibili reti tra Comuni considerata la peculiarità dell'offerta formativa territoriale della regione Marche;
- alla organizzazione e aggiornamento del Registro integrato dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e dei Poli dell'infanzia.

L'Ufficio Scolastico per le Marche provvede:

- a promuovere e sostenere il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni;
- a partecipare, con la Regione Marche, alla programmazione dello sviluppo del sistema integrato;
- a coordinare e verificare l'inserimento della costituzione dei poli nei documenti di programmazione territoriale dei servizi educativi e nel PTOF delle Istituzioni scolastiche coinvolte;
- ad assegnare nel limite delle disponibilità le risorse professionali necessarie alla diffusione del sistema integrato sull'intero territorio regionale;

- a garantire, nel limite delle risorse disponibili, la realizzazione di percorsi formativi rivolti agli operatori del sistema integrato;
- a promuovere e favorire, fermo restando l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, la progettazione congiunta tra educatori e docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e momenti periodici di verifica dell'esperienza realizzata;
- a fornire informazioni di contesto, derivanti dalle principali banche dati statali a sua disposizione, funzionali all'analisi dei bisogni e delle criticità del territorio regionale utili allo sviluppo di servizi di educazione e di istruzione qualificati e rispondenti alle necessità dei residenti nelle diverse zone;
- al censimento delle scuole per l'infanzia pubbliche e delle sezioni primavera e al numero dei bambini 3-6 iscritti e frequentanti;
- alla ricognizione di eventuale nuove richieste di istituzione di Sezioni Primavera, che potranno inserirsi nella prospettiva dei Poli per l'infanzia, al fine di favorire una migliore continuità educativa si propone un censimento ;
- alla ricognizione per quanto di propria competenza dei fabbisogni delle scuole dell'infanzia pubbliche e delle sezioni primavera già esistenti.

art. 8

Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo

Le Parti intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative e di pubblicizzazione per favorire la massima diffusione e condivisione del Protocollo e dei principi in esso contenuti.

art. 9

Monitoraggio e valutazione

Le Parti individuano le modalità del monitoraggio e della valutazione dell'applicazione del presente Protocollo, avvalendosi eventualmente della collaborazione di esperti.

Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento, ritenuto necessario dalle Parti.

Le Parti assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione dell'applicazione del presente atto.

art. 10

Durata

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno 2018, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento eventualmente riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio. Esso può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Ufficio Scolastico Regionale delle Marche

Dott.Marco Ugo Filisetti

Regione Marche

Prof.ssa Loretta Bravi